

impugnazioni civili - appello - costituzione e comparizione delle parti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006

Erronea dichiarazione della contumacia - Non incidenza sull'attività difensiva della parte - Denunciabilità del vizio in cassazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006

L'erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione, se non abbia cagionato in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006